



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



**Soggetto Attuatore**

---

RISORSE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
**PROGRAMMAZIONE 2021**

Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 496 del 30 novembre 2021

*DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E  
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE, IL  
CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO*

---

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701

pec: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)



---

## Sommario

Art. 1 -	Oggetto .....	2
Art. 2 -	Ente Avvalso.....	2
Art. 3 -	RUP.....	3
Art. 4 -	Durata.....	3
Art. 5 -	Importo del finanziamento – Oneri a carico dell’Ente Avvalso - Economie .....	4
Art. 6 -	Spese ammissibili .....	4
Art. 7 -	Progettazione, verifica e approvazione del progetto.....	5
Art. 8 -	Procedura di scelta del contraente .....	6
Art. 9 -	Direzione lavori e contabilità .....	6
Art. 10 -	Varianti in corso d’opera.....	6
Art. 11 -	Somme a disposizione e spese generali.....	6
Art. 12 -	Osservanza delle norme e prescrizioni specifiche.....	7
Art. 13 -	Erogazione del finanziamento .....	7
Art. 14 -	Codice Unico di Progetto (CUP).....	9
Art. 15 -	Monitoraggio.....	9
Art. 16 -	Impegni dell’Ente Avvalso .....	9
Art. 17 -	Verifiche e Controlli.....	10
Art. 18 -	Rintracciabilità della documentazione originale.....	10
Art. 19 -	Sanzioni/revoca del finanziamento .....	11
Art. 20 -	Sostituzione .....	11
Art. 21 -	Chiusura del Rapporto di Concessione .....	11
Art. 22 -	Aggiornamento del PAI (Piano di assetto idrogeologico) .....	11
Art. 23 -	Rapporti con i terzi.....	12
Art. 24 -	Accesso agli atti .....	12
Art. 25 -	Definizione delle controversie .....	12
Art. 26 -	Foro competente .....	12
Art. 27 -	Disposizioni finali .....	12



---

## Art. 1 - **Oggetto**

Il presente disciplinare definisce le norme tecnico-amministrative e regola i rapporti tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ente Avvalso per la realizzazione dell'intervento a carico della Programmazione delle risorse 2021 per la mitigazione del rischio idrogeologico assegnate alla Regione Molise.

Il finanziamento concesso è da intendersi come valore massimo ottenibile a seguito della totale rendicontazione della spesa ammissibile. Esso è pertanto oggetto di revisioni al ribasso, qualora l'entità e/o la natura delle spese effettivamente sostenute non consentano, in relazione agli idonei giustificativi contabili ed amministrativi esibiti, di corrispondere l'intero importo. In nessun caso il finanziamento sarà oggetto di revisioni al rialzo.

Il Commissario Straordinario Delegato rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento e svolge, attraverso la Struttura di Supporto, le attività espressamente indicate nel presente disciplinare.

Entro 30 giorni solari dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, l'Ente Avvalso deve trasmettere, tramite posta certificata, all'Ufficio del Commissario copia del presente disciplinare firmato digitalmente per accettazione di ogni sua parte dal rappresentante legale dell'Ente Avvalso.

Il finanziamento è sottoposto alle regole del presente disciplinare.

## Art. 2 - **Ente Avvalso**

L'Ente Avvalso garantirà l'espletamento delle seguenti funzioni ed attività:

- a) Nomina del responsabile del procedimento;
- b) Affidamento di servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudi...) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile temporalmente e nel rispetto dei principi di definizione delle soglie complessive da prendere a riferimento per le procedure sottese;
- c) Affidamento di eventuali servizi accessori (indagini geologiche e geognostiche...) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di tutte le opere da eseguirsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, per quanto applicabili;
- e) Acquisizione di tutti i pareri o atti di assenso necessari;
- f) Verifica e validazione del progetto;
- g) Affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) Stipula del contratto;
- i) Direzione dei lavori;
- j) Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che di esecuzione dei lavori;
- k) Redazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e dei Certificati di pagamento;
- l) Collaudi o regolare esecuzione ove consentito;
- m) Gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
- n) Presa in carico gestionale dell'intervento al termine dei lavori;



- o) Comunicazione bimestrale dei dati richiesti per il monitoraggio dell'intervento.

### **Art. 3 - RUP**

L'Ente Avvalso nomina il RUP, che svolge le proprie funzioni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dandone comunicazione alla Struttura di Supporto al Commissario e informandolo tempestivamente di una sua eventuale sostituzione.

Il RUP, oltre ai compiti specifici di legge, avrà anche il compito di:

- a) curare, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione indicati nel cronoprogramma di cui alla scheda di monitoraggio;
- b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando all'avvio del procedimento eventuali modifiche necessarie al cronoprogramma di cui alla richiamata scheda di monitoraggio fornendo puntuale motivazione;
- c) segnalare alla Struttura di Supporto eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione dell'intervento;
- d) accertare la libera disponibilità di aree e/o immobili sui quali insiste l'intervento;
- e) proporre l'indizione ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- f) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- g) provvedere all'invio, con cadenza bimestrale, alla Struttura di Supporto del Commissario Delegato della scheda di monitoraggio competente dell'intervento previo aggiornamento dei dati.

Il calcolo dell'incentivo spettante al RUP, come previsto all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere conforme alla D.G.R. del Molise n. 278 del 23.07.2019.

Per le attività di coordinamento e controllo è prevista la possibilità di ricorrere alla figura del "Supporto al RUP" che svolge il ruolo di raccordo tra l'Ufficio del Commissario e l'Ente Avvalso. Il Supporto al RUP, dotato di specifica competenza, è nominato dall'Ente Avvalso, concordandolo preventivamente con la Struttura di Supporto al Commissario ed attraverso le idonee procedure nel rispetto della normativa applicabile.

### **Art. 4 - Durata**

Il rapporto di concessione decorre dalla data di notifica del decreto di concessione e ha termine secondo le previsioni previste dal cronoprogramma e riportate nel decreto di concessione.

L'allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 496 del 30 novembre 2021 riporta il cronoprogramma relativo a:

- Ultimazione della progettazione
- Aggiudicazione dei lavori
- Esecuzione dell'intervento compreso il collaudo

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente disciplinare, per cause imputabili all'Ente Avvalso, comporta la revoca del finanziamento e il recupero delle somme a qualunque titolo erogate.



La durata della concessione potrà essere prorogata a seguito di tempestiva e motivata istanza firmata dal legale rappresentante dell'Ente Avvalso, trasmessa al Commissario Straordinario Delegato entro il termine di validità della concessione. Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da cause eccezionali e imprevedibili, dettagliatamente e tempestivamente rappresentate.

Non saranno prese in considerazione le richieste di proroga trasmesse dopo la scadenza o dopo la scadenza dell'eventuale proroga già concessa.

L'Ente Avvalso deve, a pena di revoca del finanziamento e recupero delle somme a qualunque titolo erogate, garantire il mantenimento in uso dell'intervento per almeno cinque anni a far data dall'ultimo pagamento.

#### **Art. 5 - *Importo del finanziamento – Oneri a carico dell'Ente Avvalso - Economie***

L'importo complessivo del finanziamento concesso per assicurare la realizzazione delle opere previste è a carico della Programmazione delle risorse 2021 per la mitigazione del rischio idrogeologico, assegnate alla Regione Molise.

È fatto obbligo all'Ente Avvalso di realizzare l'intervento secondo quanto previsto nel Progetto oggetto di approvazione ai fini del finanziamento (presente sulla piattaforma ReNDiS e oggetto di valutazione sia da parte del Ministero della Transizione Ecologica - MiTE sia dell'Autorità di Bacino Distrettuale competente) e nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare.

Entro venti giorni solari dalla data di aggiudicazione dei servizi tecnici e/o dei lavori l'Ente Avvalso trasmette alla Struttura Commissariale copia del provvedimento riferito al nuovo quadro economico approvato dal RUP.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, tale importo è rimodulato in funzione dell'esito della stessa tramite un apposito provvedimento di rimodulazione/rideterminazione del quadro economico.

Le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione dell'affidamento dei lavori e/o servizi, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, rettifiche in corso e a collaudo o stato finale, a seguito di ogni segmento procedurale, saranno accertate dal RUP in sede di monitoraggio dell'intervento e riprogrammate e dal Commissario Straordinario Delegato.

Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinata, fa carico all'Ente Avvalso, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l'importo definitivo ammesso a finanziamento. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata, rispetto all'originario importo complessivo del Progetto al netto delle economie, sarà a carico dell'Ente Avvalso, che provvederà alla relativa copertura finanziaria.

#### **Art. 6 - *Spese ammissibili***

Esse devono essere:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.



Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

L'Ente Avvalso deve garantire il pieno conseguimento delle previsioni di spesa per ciascuna annualità riportate nel cronoprogramma della scheda di monitoraggio dell'intervento a firma del RUP.

Il Commissario straordinario, ai sensi della Delibera Cipe n. 64/2019, potrà avvalersi di società in house delle pubbliche amministrazioni per l'assistenza tecnica e amministrativa e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi; l'onere derivante da tale attività è posto a carico delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi previsti, gravando sul quadro economico di ciascun intervento con il 3 per cento del finanziamento assegnato.

Qualora tale onere non sia stato contemplato nel quadro economico di gara, perché già predisposto, potrà essere inserito a seguito dell'aggiudicazione, attingendo dall'eventuale ribasso d'asta o da altre risorse. Il RUP procederà alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento ed inserirà la voce di costo per la Struttura Commissariale nella percentuale prevista al capoverso precedente.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il RUP procede alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Eventuali eccedenze di ribasso saranno inserite nel quadro economico quali somme a disposizione.

Il RUP provvederà a trasmettere all'Ufficio del Commissario, unitamente a tutti gli atti di affidamento adottati, il quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato nei termini di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 7 - *Progettazione, verifica e approvazione del progetto***

L'Ente Avvalso provvederà alla progettazione tramite personale interno al proprio organico ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all'amministrazione.

La progettazione dovrà essere articolata nei tre livelli di successivi approfondimenti tecnici di cui agli artt. 23 e ss. del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., quali il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.

L'Ente Avvalso si occuperà anche delle fasi di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite l'ufficio tecnico interno ovvero tramite affidamento a professionisti esterni di adeguata qualifica professionale ai sensi di legge.

L'Ente Avvalso ha l'onere di acquisire tutti gli atti di assenso previsti dalle vigenti norme per l'esecuzione degli interventi in relazione agli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento in particolare alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti, secondo le procedure recate dalle stesse.

L'approvazione del progetto da parte dell'Ente Avvalso viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di tutti i pareri necessari.

Nel caso di progettazione e funzioni tecniche interne all'Ente Avvalso si fa riferimento, ove applicabile, all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Gli eventuali compensi sono da determinarsi con riferimento alla Delibera della Giunta della Regione Molise n. 278 del 23/07/2019.



Nel caso di conferimento dell'attività di progettazione e/o di verifica della progettazione mediante incarico a soggetti esterno all'ente, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente Avvalso è tenuto al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi di ingegneria e con attenzione all'esatta valutazione delle classi di riferimento intese come sommatoria di servizi tecnici ai fini della procedura da seguire.

Il corrispettivo per i servizi tecnico-specialistici di progettazione degli interventi, verifica, direzione dei lavori e collaudo sono determinati in accordo a quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'Ente Avvalso procederà all'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo o altro livello di progettazione che consenta di esperire la procedura di gara redatto, verificato, validato ed approvato in conformità alla vigente normativa (artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n. 1).

#### **Art. 8 - Procedura di scelta del contraente**

L'Ente Avvalso, in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., procederà all'affidamento dell'appalto ed alla stipula del contratto per la realizzazione dell'intervento.

#### **Art. 9 - Direzione lavori e contabilità**

L'Ente Avvalso potrà provvedere alla direzione dei lavori tramite personale interno al proprio organico ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all'amministrazione, curando sempre la corretta definizione della classe di importo alla quale fare riferimento per le procedure di affidamento.

L'attività di direzione dei lavori sarà svolta in ottemperanza a quanto prescritto nel D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **Art. 10 - Varianti in corso d'opera**

Ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le Varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

#### **Art. 11 - Somme a disposizione e spese generali**

Le somme a disposizione inserite nel quadro di finanziamento devono essere adeguatamente dettagliate e motivate anche con riferimento al livello di progettazione e, ai fini del relativo effettivo riconoscimento, devono essere documentate con i rispettivi titoli di spesa in sede di rendicontazione.

Si intendono compresi nella voce spese generali gli oneri relativi a progettazione, indagini, direzione lavori, collaudi, responsabile del procedimento e suo eventuale supporto, commissioni giudicatrici, contabilità, spese di gara, spese connesse alle precedenti voci, coordinamento per la sicurezza, oneri connessi all'espletamento di procedure



espropriative.

Gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso non sono riconosciuti e sono a carico dell'Ente Avvalso.

L'utilizzo di eventuali imprevisti inseriti nel quadro del finanziamento deve essere assentito dalla Struttura Commissariale.

Le economie derivanti dall'attuazione dell'intervento finanziato e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate e comunicate alla Struttura Commissariale.

Sono a carico del finanziamento le quote di IVA non deducibili da parte dell'Ente Avvalso ai sensi della vigente normativa. Le quote IVA, con esclusione di quelle di cui al periodo precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di saldo. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'intervento è ammissibile nel limite in cui sia pertinente all'operazione e non possa essere recuperato dall'Ente Avvalso.

Tutti i dati riguardanti la fase di realizzazione e attuazione del progetto (quadri economici, aggiudicazione della gara con ribassi d'asta, economie riprogrammabili determinate dal RUP, etc) devono essere inseriti e documentati cronologicamente nelle schede di monitoraggio che verranno fornite dalla Struttura Commissariale.

#### Art. 12 - **Osservanza delle norme e prescrizioni specifiche**

Prima di procedere all'appalto dei lavori secondo le norme di legge, l'Ente Avvalso deve assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto, anche ai fini della eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto definitivo/esecutivo approvato, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La scelta dell'appaltatore deve avvenire nel rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione di opere pubbliche nonché di quelle alla cui osservanza l'Ente Avvalso è tenuto.

L'Ente Avvalso si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", impegnandosi a far assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto.

Nella scelta dell'appaltatore e nella gestione dell'appalto si devono, altresì, osservare le direttive comunitarie in tema di appalti pubblici di lavori e relative norme di recepimento nonché la normativa comunitaria di protezione dell'ambiente attualmente vigente. Particolare attenzione va prestata al limite generale al subappalto ex art. 105 c. 2 D.lgs. 50/2016, alla luce della sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e delle successive variazioni normative.

Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto approvato, nel rispetto del termine ultimo di cui al presente disciplinare e del cronoprogramma riportato nella scheda di monitoraggio da parte del RUP.

#### Art. 13 - **Erogazione del finanziamento**

Le erogazioni già effettuate a valere sul Fondo di Progettazione devono intendersi come acconto sulle risorse da erogare.





Ad avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare, l'Ente Avvalso potrà richiedere alla Struttura Commissariale l'erogazione del finanziamento a carico della "Programmazione delle risorse 2021 per la mitigazione del rischio idrogeologico" con le seguenti modalità:

- 1) Rimborso delle spese sostenute e da sostenere mediante invio all'Ufficio del Commissario della seguente documentazione:
  - copia dei documenti e degli atti relativi alla procedura di gara;
  - copia delle fatture analitiche o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente;
  - copia dei provvedimenti di liquidazione in favore dei fornitori/realizzatori;
  - copia dei mandati quietanzati, ove disponibili, emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti), inerenti all'erogazione parziale;
  - relazione sottoscritta dal RUP relativa alla fase di realizzazione dell'intervento accompagnata da idonea documentazione fotografica in formato elettronico che documenti le opere in corso di realizzazione;
- 2) I pagamenti successivi verranno erogati ad avvenuta presentazione del rendiconto e i mandati di pagamento eseguiti nei confronti dei beneficiari finali, relativi alle somme già liquidate all'Ente Avvalso.

I predetti trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati in costo realizzato) dall'Ente Avvalso.

Ogni erogazione da parte del Commissario Delegato è subordinata all'esito della verifica documentale volta ad accertare le procedure adottate, per la realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento e l'effettivo utilizzo. Tali verifiche sono effettuate dall'Ufficio del Commissario che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività di controllo.

Il saldo finale verrà corrisposto, previa rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle precedenti erogazioni. L'Ente Avvalso dovrà, inoltre, presentare all'Ufficio del Commissario la seguente documentazione:

- copia del certificato di ultimazione dei lavori;
- copia dello stato finale dei lavori;
- copia del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione ove previsto unitamente alla copia del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Ente Avvalso;
- copia dell'ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori ed alle forniture;
- dichiarazione del RUP, attestante che l'opera realizzata è conforme alle previsioni del progetto approvato anche a seguito di eventuali varianti, è completa e funzionale e congruente con le finalità del finanziamento e che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
- copia delle fatture analitiche o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente inerenti all'avanzamento finale;
- copia dei provvedimenti di liquidazione in favore dei fornitori/realizzatori;
- copia dei mandati quietanzati emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti), inerenti alle erogazioni parziali;
- relazione sottoscritta dal RUP relativa alla realizzazione dell'intervento accompagnata da idonea documentazione fotografica in formato elettronico che documenti le opere realizzate.

La documentazione già inviata non deve essere allegata alle successive rendicontazioni.



L'erogazione del saldo finale è subordinata all'esito della verifica documentale e in loco volta ad accertare l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento.

L'Ufficio del Commissario provvederà, entro 45 gg. dalla ricezione della richiesta di pagamento, alla emissione del relativo provvedimento di liquidazione. Senza che l'Ente Avvalso possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere evase in relazione all'effettiva riapertura ed operatività dell'esercizio finanziario ed alla chiusura delle operazioni contabili, disposta annualmente dalla Tesoreria della Banca d'Italia.

L'Ente Avvalso adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di che trattasi e si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'intervento e ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute. Per le spese sostenute dall'Ente Avvalso ed iscritte in bilancio in maniera indivisibile è necessario allegare la dichiarazione del Rappresentante legale dell'Ente Avvalso, circa la quota di spese imputabile alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare.

#### **Art. 14 - Codice Unico di Progetto (CUP)**

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è quello indicato nel Decreto di Concessione. Lo stesso deve essere evidenziato e richiamato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento.

#### **Art. 15 - Monitoraggio**

L'Ente Avvalso ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.

L'intervento sarà monitorato bimestralmente nel Sistema di Monitoraggio Unitario BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'inserimento degli aggiornamenti avverrà a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse della Programmazione 2021.

L'Ente Avvalso, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e al Fondo. L'inadempimento degli obblighi di monitoraggio, ovvero l'incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio comporta la sospensione dei pagamenti dall'Ufficio del Commissario all'Ente Avvalso.

Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta la revoca della concessione del finanziamento e il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate.

#### **Art. 16 - Impegni dell'Ente Avvalso**

L'Ente Avvalso si impegna a:

- realizzare l'intervento secondo quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- completare la realizzazione del progetto entro e non oltre la data indicata nel decreto di concessione;
- comunicare in forma scritta al Commissario Straordinario Delegato al dissesto:



- a) ogni rilevante variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a quanto previsto nel progetto;
- b) formale dichiarazione di rinuncia al finanziamento concesso nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'attività;
- apporre il logo dell'Ufficio del Commissario nonché la dicitura "Intervento finanziato con la Programmazione delle risorse 2021 per la mitigazione del rischio idrogeologico" e il relativo logo su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al progetto ammesso al finanziamento;
- fornire i dati di monitoraggio, bimestralmente, tramite la compilazione della scheda di monitoraggio che verrà fornita e, in ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'Ufficio del Commissario;
- assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento e alla/e eventuale/i quota/e di cofinanziamento;
- trasmettere, all'Ufficio del Commissario, unitamente alla richiesta di saldo finale una relazione sottoscritta dal RUP relativa alla realizzazione del Progetto accompagnata da idonea documentazione fotografica in formato elettronico che documenti le forniture acquisite e la eventuale installazione delle stesse;
- tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto e utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute;
- accettare incondizionatamente le forme di controllo previste dal Commissario delegato, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa ed i controlli in loco.

#### **Art. 17 - Verifiche e Controlli**

L'attuazione dell'intervento è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dell'avanzamento procedurale, fisico e di risultato.

Con l'accettazione del presente disciplinare, l'Ente Avvalso accetta incondizionatamente le forme di controllo, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e i controlli in loco.

La Struttura Commissariale si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento dell'opera e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare. Tali verifiche non esonerano comunque l'Ente Avvalso dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

È fatto obbligo all'Ente Avvalso di trasmettere all'Ufficio del Commissario che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività di controllo, la documentazione necessaria e funzionale all'espletamento dei preliminari controlli sulle procedure da adottare e/o adottate per l'affidamento dei servizi di progettazione e per l'affidamento dei lavori. La Struttura Commissariale provvederà a trasmettere all'Ente Avvalso l'esito delle verifiche. In caso di esito negativo, l'Ente Avvalso è tenuto ad adeguare le procedure, assicurando il pieno rispetto alla normativa di riferimento.

L'inosservanza degli obblighi in materia di controlli, ovvero l'impedimento all'eventuale svolgimento dei controlli in loco, implica la sospensione dei pagamenti da parte del Commissario Delegato e, in ultima istanza, la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate.

#### **Art. 18 - Rintracciabilità della documentazione originale**

L'Ente Avvalso ha l'obbligo di assicurare la rintracciabilità, presso la propria sede, della documentazione originale, inviata all'Ufficio del Commissario. Qualsivoglia modifica di sede, va comunicata tempestivamente all'Ufficio del Commissario.



---

## **Art. 19 - Sanzioni/revoca del finanziamento**

Le sanzioni, dalla sospensione dei pagamenti alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate, sono quelle dettagliate negli articoli del presente disciplinare con riferimento a ciascun obbligo dell'Ente Avvalso e a ciascuna fase procedurale. Restano impregiudicate tutte le sanzioni di legge qui non riportate.

La Struttura Commissariale può proporre la revoca del finanziamento nel caso in cui l'Ente Avvalso incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, eventuali definanziamenti maturati verso il Commissario Delegato, a causa del mancato rispetto delle regole sottese al finanziamento, sono riversati sull'Ente Avvalso inadempiente con revoca del provvedimento di concessione ed eventuale recupero delle somme anticipate. In particolare, la mancata pubblicazione del bando di gara dei lavori entro i termini previsti dall'Art. 4 del presente disciplinare determinerà la revoca definitiva del finanziamento.

Costituiscono motivi di revoca del finanziamento la mancata trasmissione della documentazione richiesta per la chiusura del rapporto di concessione e l'inadempimento protratto per un ciclo annuale degli obblighi di monitoraggio, come riportato all'articolo 15.

Gli effetti di eventuali definanziamenti al Commissario delegato che dovessero derivare dal mancato rispetto del cronoprogramma dell'intervento da parte dell'Ente Avvalso, saranno trasferiti allo stesso ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.

Con il provvedimento di revoca, il Commissario Delegato procede alla chiusura del rapporto di concessione e dispone il recupero delle somme in precedenza erogate e il risarcimento di eventuali danni.

## **Art. 20 - Sostituzione**

Il Commissario Delegato si riserva, in qualunque momento o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo precedente, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento, l'Ente Avvalso inadempiente, tramite la nomina di un Commissario ad acta o di un altro Ente Avvalso su proposta dell'Ufficio del Commissario.

In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, l'Ente Avvalso si impegna ad inserire nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'opera finanziata, esplicita clausola che contempli il subentro di terzi nei contratti stessi.

## **Art. 21 - Chiusura del Rapporto di Concessione**

Nei termini di durata del rapporto di concessione di cui al precedente articolo 4, con il ricevimento della richiesta di saldo unitamente alla scheda di rendicontazione della spesa liquidata/quietanzata secondo quanto previsto al precedente articolo 13, il Commissario Delegato provvede alla chiusura del rapporto di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento.

Qualora l'Ente Avvalso non rispetti i termini previsti della durata della concessione, il Commissario Delegato procede alla chiusura del rapporto di concessione, disponendo, in assenza di soluzioni alternative praticabili, la revoca totale del finanziamento assegnato ed il conseguente recupero delle somme erogate.

## **Art. 22 - Aggiornamento del PAI (Piano di assetto idrogeologico)**

---



Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree a pericolosità e dei livelli di pericolosità delle cartografie del PAI, conseguenti alla realizzazione dell'intervento, devono essere proposte dall'Ente Avvalso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente soltanto dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

Le modifiche di cui sopra sono approvate dall'Autorità di bacino distrettuale secondo le disposizioni contenute nella normativa del PAI e costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI. Qualora, a seguito di modifica della localizzazione, l'intervento ricada in zona non classificata dal PAI, si provvederà all'aggiornamento del quadro conoscitivo del medesimo Piano, in base ai criteri e alle norme in esso contenute.

### **Art. 23 - *Rapporti con i terzi***

L'Ente Avvalso agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario Delegato.

Il Commissario Delegato rimane estraneo ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento (lavori, espropri, ecc.).

In particolare, il Commissario Delegato rimane estraneo ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da parte dell'Ente Avvalso nei pagamenti maturati a favore di terzi in dipendenza della realizzazione/attuazione dell'intervento. L'Ente Avvalso dovrà, pertanto, attivare quanto di competenza, in termini di anticipazioni di tesoreria e di certificazione dei crediti, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti con i terzi. Maggiori oneri che dovessero registrarsi, anche per il mancato rispetto della tempistica riportata al precedente articolo 13, per il trasferimento delle risorse da parte del Commissario Delegato, restano comunque a carico dell'Ente Avvalso.

### **Art. 24 - *Accesso agli atti***

Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente Avvalso.

### **Art. 25 - *Definizione delle controversie***

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Commissario Delegato e l'Ente Avvalso potranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo l'Ente Avvalso notificherà motivata domanda al Commissario Delegato, che provvederà al tentativo di risoluzione nel termine di 90 giorni dalla intervenuta notifica.

### **Art. 26 - *Foro competente***

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione del finanziamento, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e revoca, rientrano nella competenza del Foro di Campobasso.

### **Art. 27 - *Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione del finanziamento e nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alla normativa vigente, per quanto applicabile.